

**RELAZIONE ANNO 2016 DEL RESPONSABILE DEL PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e DEL RESPONSABILE PER LA
TRASPARENZA
Ordine degli Avvocati di Cosenza**

Relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 ed il Programma triennale per la trasparenza, relativo al medesimo periodo, dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, sono stati approvati con delibera consiliare del 13/10/2015.

Tuttavia, si tratta della prima esperienza di questo tipo in cui l'Ordine sia stato coinvolto, a seguito dell'orientamento assunto dall'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, che ha ritenuto dovesse trovare obbligatoria applicazione, anche nei confronti di questa categoria di enti, la vigente normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.(Dlgs n. 190/2012 per l'anticorruzione e Dlgs n 33/2013 per gli obblighi di trasparenza amministrativa).

Com'è noto, a tale orientamento, trasfuso nei provvedimenti nn. 144 e 145/2014 del Presidente ANAC , si è opposto il Consiglio Nazionale Forense che, unitamente a numerosi Consigli di Ordini Forensi locali, li ha impugnati davanti al Tar del Lazio, per vedere riconosciuta la non obbligatorietà, nei confronti di tali enti, della richiamata normativa. Il giudizio di I grado, relativo all'impugnazione del provvedimento ANAC n.144/2014 si è concluso, dopo reiezione della domanda cautelare, con la sentenza Tar Lazio, III sezione, n. 11932 del 24 settembre 2015, con la quale il ricorso è stato respinto, confermandosi l'estensione agli Ordini forensi, disposta dall'AUTORITA', dell'obbligo di rispettare la normativa anticorruzione.

La decisione del Tar, pur rigettando del ricorso, presenta, tuttavia, anche aspetti positivi: sulla scorta dalla particolare natura giuridica pubblica degli Ordini, infatti, in essa si legge che: *“la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente, occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.”*

In altre parole, se, per un verso, il Tar afferma che gli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione e trasparenza hanno portata generale, per l'altro, riconosce che essi devono essere modulati in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli enti interessati, con riferimento, in primis, alla loro natura, dimensione, disponibilità di personale e numero degli iscritti.

La decisione del Tar è stata successivamente appellata davanti al Consiglio di Stato, previa proposizione, anche questa volta, di istanza cautelare.

Il giudice d'appello, con ordinanza n. 1093/2016 ha poi sospeso la sentenza impugnata, affermando che, nelle more della decisione di merito: *“merita di essere accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (nonché dell'efficacia dell'atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici per quel che qui rileva, riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”*.

Il CdS, facendo proprio l'*obiter dictum* contenuto nella sentenza del Tar, ha motivato la sospensione degli effetti della sentenza di I grado, proprio con riferimento alla necessità che il Legislatore chiarisca l'ambito di applicazione della disciplina in esame, alla luce della sua *“portata applicativa soggettiva”*.

Tenendo conto del contenuto dell'ordinanza di sospensione della sentenza del Tar, l'ANAC ha poi adottato la delibera presidenziale n. 379 del 6 aprile 2016, in cui si legge: *“di prendere atto, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti del CNF e degli altri ricorrenti, dell'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, citata in premessa, che sospende l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 11392/2015”* (e degli atti in I grado gravati).

L'Ordine di Cosenza ha provveduto, approvando il Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2015/2017 con delibera del Consiglio del 13/10/2015.

L'incarico di responsabile unico dell'anticorruzione è stato attribuito all'Avv. Giancarlo Gentile, componente del Consiglio dell'Ordine.

Non è stato, infatti, possibile far riferimento, a tale scopo, al personale in servizio presso il nostro Ordine, in quanto costituito da sole due unità, prive d'inquadramento dirigenziale e comunque, già impegnate dallo svolgimento delle attività amministrative di routine.

Il responsabile della trasparenza è stato individuato nella persona dell'Avv. Giuseppe Lepera, anch'egli componente del Consiglio dell'Ordine.

Il Piano Triennale 2015/2017 è stato pubblicato nel sito dell'Ordine sotto la voce *“Amministrazione Trasparente”*.

In relazione dell'intervenuta sospensione della sentenza del Tar n.11932/2015, ad opera dell'ordinanza CdS n.1093/2016 ed in attesa della decisione nel merito dell'interposto appello, all'approvazione del Piano triennale non ha fatto seguito la puntuale individuazione e specificazione delle modalità di verifica del rispetto degli obiettivi del Piano.

In considerazione di quanto sopra evidenziato circa il contenzioso insorto innanzi al Tar Lazio, ragione di approvazione non immediata del piano anticorruzione e sulla trasparenza, è stato effettuato un monitoraggio limitato per l'anno 2016. Non si sono, in ogni caso, riscontrate criticità, né sono intervenute segnalazioni.

Sempre in ragione di quanto sopra riferito, non sono stati introdotti correttivi e non sono state adottate misure specifiche.

Si precisa, ad ogni modo, che tutti i flussi relativi ad informazioni per gli utenti sono stati informatizzati e vi è apposta sezione “amministrazione trasparente” sul sito dell’Ordine.

Non sono stati effettuati monitoraggi sulla pubblicazione dei dati, non è stata erogata formazione per i dipendenti e per i consiglieri componenti dell’Ordine. Per completezza, si specifica che ai dipendenti non sono stati conferiti specifici incarichi, oltre ai consueti compiti che contrattualmente svolgono. Il medesimo discorso vale per il collaboratore esterno bibliotecario.

Avv. Giancarlo Gentile